

Il Tribunale composto dai Sig.ri Magistrati

Dottor Giulio Giuntoli

Presidente

Dottor Antonio Mondini

Giudice rel.

Dottor Carmine Capozzi

Giudice

sciogliendo la riserva,

rilevato che il ricorrente Massimiliano Antongiovanni, ha chiesto, con ricorso ai sensi dell' art. 14 del d.lgs. 150/2011, la liquidazione dei compensi per l'attività difensiva svolta in favore della resistente s.r.l. Chantal, riguardo alla controversia di lavoro rubricata al n. 1692 del R.G. per l' anno 2013, di questo Tribunale,

rilevato ancora che la resistente ha non solo contestato la correttezza della quantificazione dei compensi operata in ricorso (punto I della comparsa di risposta) ma anche l'esattezza adempitiva del mandato defensionale da parte del ricorrente (punto II della comparsa) e così i presupposti della spettanza dei compensi,

tanto rilevato,

dichiara inammissibile la domanda in quanto il d.lgs. 150/2011 non ha modificato il precedente assetto giurisprudenziale secondo cui l' oggetto delle controversie già disciplinate dall' art. 28, L794/42 -ed oggi disciplinate dall' art. 14 del d.lgs. 150/2011- riguarda solo ed esclusivamente la quantificazione degli onorari dell' avvocato e non può essere esteso -come è avvenuto nel caso di specie a seguito della seconda contestazione della convenuta- anche ai presupposti del diritto al compenso.

Si precisa che, atteso il contenuto degli articoli 54, lett. b), n.2, L.69/2009, 3 e 4 d.lgs. cit., non può disporsi il cambiamento del rito da sommario a ordinario (l' art. 54, lett.b), n. 2, L. 69/2009 stabilisce che "i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 51 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario"; l' art. 3 stabilisce che nelle controversie disciplinate, come quella che occupa, "dal Capo III, non si applicano i commi secondo e terzo [che prevede il passaggio dal rito sommario al rito ordinario] dell'articolo 702-ter del codice di procedura civile"; l' art. 4 prevede la possibilità di cambiamento del rito laddove una controversia "viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto" e non quindi laddove, come nel caso di specie, la causa è stata bene promossa nelle forme dell' art. 14 del suddetto decreto).

Si precisa, ancora, che neppure può ipotizzarsi la separazione della questione introdotta dal convenuto, valendo anche in riferimento al d.lgs. 150/2011, la affermazione fatta dalla Corte di Cassazione in riferimento alla normativa precedente: "Nel procedimento per la liquidazione dei compensi degli avvocati e



procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, previsto dall'art 29 della legge 13 giugno 1942 n 794, la deduzione di negligenze o inadempienze del professionista, proposta dal cliente al fine di paralizzare o limitare la pretesa dell'attore, integra un' eccezione in senso proprio, che inerisce necessariamente alla materia della causa e - salvo che nell'ipotesi di eccezione di compensazione (art 35 cod proc civ) - non è da essa separabile per ragioni di speditezza o di opportunità, in quanto la legge citata non autorizza il giudice ad applicare la regola del solve et repete né a pronunciare condanna con riserva delle eccezioni del convenuto" (Cass. n. 3361 del 22/05/1981).

Il ricorrente è condannato, in forza del principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.), a rifondere alla convenuta le spese di causa, liquidate in complessivi € 1000,00, oltre spese forfetarie, IVA e cap di legge.

Così deciso da Tribunale di Lucca, nella Camera di Consiglio del 3.7.2015.

Il Presidente



TRIBUNALE DI LUCCA

Depositato in Cancelleria

il 3-7-2015

IL CANCELLIERE

